

641/2019



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE

Presidente

ALBERTO PAZZI

Consigliere - Rel.

PAOLA VELLA

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

Esecuzione di concordato preventivo - riparto parziale - ricorribilità per cassazione del provvedimento di reclamo adottato dal Tribunale

Ud. 20/11/2018 CC

Cron. 641

R.G.N. 29821/2014

ORDINANZA

sul ricorso 29821/2014 proposto da:

Stefano, non in proprio ma quale l

C.D.C.I.

|
i
i
,
a

;

- ricorrente -

contro

Giovanni .

)
)
a

;

- controricorrente -

CRD.
1988
2018

1
C. Pazzi

avverso l'ordinanza n. 22/2011 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 7/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato al concordato preventivo di Sutor Mantelassi Luxury s.r.l. approvava il piano di riparto parziale predisposto dal liquidatore giudiziale ove non era stato previsto il pagamento del credito privilegiato ex art. 2764 cod. civ. di Giovanni , derivante dall'omesso pagamento di canoni di locazione, in quanto i beni su cui il privilegio poteva essere esercitato non erano stati venduti ovvero non erano stati ricompresi nell'attivo della procedura.

2. Il Tribunale di Firenze, investito del reclamo presentato dal creditore avverso tale provvedimento, rilevava che la proposta concordataria non prevedeva, ai sensi dell'art. 160, comma 2, legge fall., la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura limitata alla sola parte del credito che avrebbe trovato capienza in caso di liquidazione del bene gravato, ne ricavava la necessità di fare applicazione della regola generale secondo cui il credito privilegiato doveva essere soddisfatto in misura integrale e di conseguenza revocava l'approvazione del riparto e della relativa dichiarazione di esecutività disponendo che si provvedesse alla soddisfazione integrale del credito privilegiato del .

3. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia il liquidatore giudiziale del concordato preventivo di Sutor Mantelassi Luxury s.r.l. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso Giovanni .



Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Occorre rilevare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso presentato.

4.1 La disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore (art. 182 legge fall.) e l'esecuzione del concordato (art. 185 legge fall.) non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell'attivo in ambito fallimentare.

Il mancato richiamo del disposto degli artt. 110 e 117 legge fall. in ambito concordatario non è casuale: nel concordato infatti non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo - ma unicamente, ex art. 176, comma 1, legge fall., una ricognizione della platea dei creditori "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi" - e dunque manca il presupposto perché la disciplina del riparto operi (vale a dire uno stato passivo dichiarato esecutivo che produca effetti ai fini del concorso).

4.2 Ne discende che il creditore, ove ritenga di essere stato ingiustamente trascurato o di essere stato preso in considerazione dagli organi della procedura in maniera inesatta - quanto a consistenza e natura del suo credito e misura di soddisfazione riservatagli - nella fase di distribuzione dell'attivo disponibile, dovrà agire in sede ordinaria nei confronti del debitore, *in bonis* e in concordato, al fine di far accertare in quella sede, con efficacia di giudicato, l'esistenza, la consistenza e la natura del proprio credito (iniziativa che, nel caso di specie, il creditore ha già assunto in sede di cognizione) e/o i termini in



cui l'intervenuta omologa del concordato ha inciso sul suo diritto di credito, ex art. 184 legge fall..

Il che significa che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice di cognizione ordinario la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte.

Era dunque il giudice ordinario a dover stabilire se Giovanni , già riconosciuto creditore privilegiato ai sensi dell'art. 2764 cod. civ., avesse diritto a una soddisfazione integrale o falcidiata in assenza all'interno della proposta della previsione di limitata soddisfazione di cui all'art. 160, comma 2, legge fall..

4.3 Il provvedimento impugnato in questa sede dal liquidatore giudiziale, con cui si dispone in merito alle modalità di distribuzione delle somme rese disponibili all'esito della liquidazione dei beni all'attivo, ha invece un carattere ordinatorio interno alla procedura e un'efficacia meramente endoconcorsuale.

La mancanza del requisito della decisorietà rende lo stesso non ricorribile in cassazione.

La decisorietà consiste infatti nell'attitudine del provvedimento del giudice a incidere su diritti soggettivi delle parti con la particolare efficacia del giudicato, il quale a sua volta è l'effetto tipico della giurisdizione contenziosa, che si esprime su una controversia fra parti contrapposte, chiamate a confrontarsi in contraddittorio nel processo (cfr. Cass., Sez. U., 27073/2016).

Il provvedimento impugnato non è il frutto di una giurisdizione contenziosa svoltasi fra la società debitrice (assente qui come avanti al Tribunale in sede di reclamo) e il creditore che assume, sulla base del titolo esecutivo ottenuto in precedenza, di dover essere soddisfatto per

l'intero a prescindere dalla presenza all'attivo dei beni su cui la prelazione si esercita.

Non era dato perciò all'organo della procedura deputato alla liquidazione secondo le modalità indicate nel decreto di omologa di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento meramente ordinatorio e privo di decisorietà reso dagli organi che vigilano sull'esecuzione del concordato.

5. La questione ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame del motivo di ricorso presentato (con cui il ricorrente ha inteso sostenere che, ove nell'attivo concorsuale non sia ricompreso il bene su cui il legislatore ha previsto una causa di prelazione, il creditore non può esercitare alcun privilegio e deve concorrere assieme ai creditori chirografari, in quanto l'art. 160, comma 2, legge fall. troverebbe applicazione solo in presenza di un credito che possa dirsi privilegiato a causa della presenza del bene su cui il privilegio sia esercitabile).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a



quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 20 novembre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... **14** GEN 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Court.

A handwritten signature in black ink at the bottom of the page, possibly reading "DeParrò".